

COMUNE DI RUSSI
(Provincia di Ravenna)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 29/03/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 – Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 15 – Dichiarazione

Articolo 16 - Pagamento del canone

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

Articolo 18 - Accertamento

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 21 – Riduzioni

Articolo 22 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 29 - Riduzione del diritto

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

Articolo 31 - Pagamento del diritto

Articolo 32 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

Articolo 36 - Occupazioni abusive

Articolo 37 - Domanda di occupazione

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

Articolo 40 - Durata dell’occupazione

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 44 - Rinnovo e disdetta della concessione

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 46 - Classificazione delle strade

Articolo 47 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 48 - Passi carrabili

Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Articolo 50 - Soggetto passivo

Articolo 51 - Agevolazioni

Articolo 52 - Esenzioni

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 56 - Rimborsi

Articolo 57 - Sanzioni

Articolo 58 - Attività di controllo

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59 – Disposizioni generali

Articolo 60 - Funzionario Responsabile

Articolo 61 - Domanda di occupazione

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 63 - Classificazione delle strade

Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 65 - Occupazioni abusive

Articolo 66 - Soggetto passivo

Articolo 67 – Agevolazioni ed Esenzioni

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 70 - Rimborsi

Articolo 71 - Sanzioni

Articolo 72 - Attività di recupero

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Il Funzionario responsabile è designato dalla Giunta Comunale, in funzione dell'organizzazione dell'ente.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. È fatta salva la competenza del Comune di Russi di definire e/o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del codice della strada, alla valutazione della viabilità nonché ad ogni altra esigenza di tutela ambientale e paesaggistica, o per esigenze di pubblico interesse, con riguardo anche alle esigenze di carattere sociale e alla concentrazione demografica ed economica.
3. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti: cartelli, insegne d'esercizio, preinsegne e scritte, striscioni, locandine, stendardi e bandiere, segni orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio, impianti di pubblicità e propaganda e sorgenti luminose. Per le diverse tipologie sono autorizzabili sul territorio comunale i mq complessivi di seguito elencati:
 - cartelli fino a 1000 mq
 - insegne d'esercizio fino a 1000 mq
 - preinsegne e scritte fino a 800 mq
 - striscioni, stendardi, locandine e bandiere fino a 500 mq
 - segni orizzontali reclamistici fino a 400 mq
 - impianti pubblicitari di servizio fino a 400 mq
 - impianti di pubblicità e propaganda fino a 600 mq

- sorgenti luminose fino a 400 mq

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari, anche temporaneamente, deve farne apposita domanda all'Ente preposto al rilascio ai sensi del vigente Codice della Strada.
3. La richiesta deve contenere i dati relativi a generalità, residenza e codice fiscale del richiedente, l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto, la descrizione dello stesso, corredata da documentazione tecnica ed illustrativa.
4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, è necessario acquisire preventivamente apposita concessione di occupazione.
5. L'effettuazione di pubblicità realizzata attraverso l'installazione o la collocazione di appositi mezzi, nonché attraverso altre forme di pubblicità fonica, locandine, cartoncini o simili è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, che può ritenersi implicita nell'attestazione di avvenuto pagamento nei casi, ad esempio, di pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico spettacolo.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La disciplina della pubblicità fonica è regolamentata dall'art. 20 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione C.C. n. 93 del 29/12/2004.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati, se non espressamente autorizzati. L'autorizzazione viene rilasciata dal competente ufficio comunale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, del giorno, ora e luogo di diffusione.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13– Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe demandata alla Giunta Comunale può essere effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui al comma 3 in relazione ai seguenti criteri:
 - Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5,5 mq.
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,5 mq e 8,5 mq.;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato secondo quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.

Articolo 15– Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente o spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità individuate nella deliberazione di Giunta Comunale di individuazione delle tariffe.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione, di norma entro il 30 aprile salvo richiesta di rateazione concessa dal funzionario responsabile secondo le modalità espresse nel vigente regolamento delle Entrate Comunali;
3. Per le concessioni rilasciate e le dichiarazioni presentate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, con applicazione della tariffa annuale dovuta proporzionata ai giorni effettivi di esposizione al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
5. Il canone non è da versare qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
6. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore a 3 mesi, si applicano le tariffe giornaliere stabilite da apposita deliberazione di Giunta Comunale. Nel caso di richiesta di rinnovo di tali esposizioni che superino i tre mesi, verrà applicata la tariffa annuale con effetto retroattivo dall'inizio dell'esposizione pubblicitaria, come previsto al comma 2 del presente articolo.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale tempo per tempo vigente.

Articolo 18- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, 21 e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Qualora le circostanze di fatto e di luogo non consentissero l'applicazione degli articoli del Codice della Strada sopra indicati, per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa da € 50 ad € 300,00 secondo le modalità della L. 689/1981.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione .
3. Il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per le seguenti tipologie di pubblicità è dovuto il canone maggiorato come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di definizione delle tariffe:
 - pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
 - pubblicità effettuata attraverso striscioni trasversali;
 - pubblicità effettuata con pannelli luminosi, display e led per conto proprio o per conto di terzi;
 - pubblicità effettuata con proiezioni luminose o cinematografiche;
 - pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
 - pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il

canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;

- la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.
2. Per la pubblicità effettuata secondo le tipologie di cui al comma 1, di durata inferiore ai 3 mesi, è dovuto il canone pari alla tariffa giornaliera, come quantificata dalla Giunta Comunale. Per la pubblicità di durata superiore ai 3 mesi si applica quanto previsto all'art. 16 comma 2.

Articolo 21- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori, nel caso di installazione di impianti. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
3. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di 600 metri quadrati, di cui il 15% è destinato ad affissioni non commerciali e il restante 85% ad affissioni commerciali.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Russi costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo superiore ai 10 giorni nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 26 per ciascuna commissione.

Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.
5. Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di affissione alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione.

Articolo 29- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale.
3. Per gli annunci mortuari, ivi compresi quelli di ringraziamento, si applica apposito diritto stabilito nella delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 30- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Russi e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità stabilite nella deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Il Funzionario responsabile è designato dalla Giunta Comunale, in funzione dell'organizzazione dell'ente.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37- Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita domanda al Comune al fine di ottenere regolare concessione di occupazione. In caso di spedizione della domanda, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario di spedizione.
2. La domanda deve indicare a pena di nullità:
 - a) le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) il periodo per il quale la concessione viene richiesta;
 - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
 - g) l'istante, deve rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità, a non professare ideologie contrarie alla Costituzione e alle leggi dello Stato e non usare linguaggi e rituali di discriminazione razziale, etnica e religiosa; l'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal primo periodo della presente lettera costituisce causa di decadenza dalla concessione per l'eventuale periodo rimanente di efficacia della stessa.
3. A corredo della domanda di occupazione il Comune può richiedere, qualora ritenuto opportuno, la relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc.). Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda da parte dei competenti uffici comunali.
4. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
5. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a titolo abitativo edilizio, è necessario riportare gli estremi di tale atto.
6. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:
 - presentazione da parte dell'interessato di una domanda su moduli predisposti dall'ufficio comunale incaricato dell'istruttoria e del rilascio della concessione;
 - istruttoria e rilascio della concessione a cura del Dirigente/Responsabile dell'Area Comunale incaricato.
7. Le occupazioni comportanti alterazione del suolo, od oneri a carico del Comune, sono subordinate al versamento di cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
8. L'ammontare della cauzione, per tipologia di occupazione, è stabilito con delibera di Giunta Comunale in misura proporzionale ai costi dei lavori e delle opere da realizzare o dei possibili oneri a carico del Comune.
9. L'ammontare della cauzione, nonché le modalità ed i termini per il versamento, è indicato nel provvedimento di concessione.
10. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla riconsegna dell'area, a garanzia di eventuali spese di ripristino.
11. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
12. Ricorrendo la necessità di cui al precedente comma, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Comune, presentando contestuale domanda per ottenere la concessione, non oltre i due giorni successivi dall'inizio dell'occupazione.
13. L' Area Comunale competente provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza e, conseguentemente, a rilasciare il motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
14. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno del provvedimento di concessione, resta fermo l'obbligo di pagamento del canone per il periodo di effettiva occupazione secondo le regole ordinarie.

Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica il funzionario responsabile del procedimento invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame.
2. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo quelle che si riferiscono ad occupazioni nei mercati, nelle fiere e comunque aventi rilevanza economica, i cui criteri per l'assegnazione sono stabiliti nell'apposito regolamento e dalla legislazione vigente.
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici degli Uffici interessati.
4. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
5. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni, come prescritto al precedente articolo.
6. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
7. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 6, il Comune rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
8. Il Comune può negare il rilascio della concessione, ovvero rigettare la semplice domanda, per motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene o del decoro.
9. Detta concessione è predisposta sulla base di schemi-tipo predisposti dalle competenti Aree Comunali o tramite concessione-contratto, preceduta da eventuale determinazione o deliberazione, qualora per l'importanza e per la durata dell'occupazione ciò sia ritenuto opportuno o necessario.
10. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria) sono a carico del richiedente.
11. La concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli Uffici Comunali da parte del richiedente previo versamento delle somme dovute.
12. L'atto di concessione deve riportare le indicazioni di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, nonché la durata dell'occupazione medesima.
13. Il rilascio della concessione è trasmesso all'ufficio per la gestione del canone, per le regolarizzazioni contabili e degli adempimenti successivi, tramite assegnazione dell'atto nel sistema di gestione documentale dell'Ente.
14. Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare dell'atto di rispettare gli obblighi e gli adempimenti di legge e di regolamento, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il titolare ha l'obbligo:

- a) di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione, nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare;
 - b) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - c) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori, differenziati, per i rifiuti prodotti;
 - d) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - e) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza delle Aree interessate.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 29, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 3.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
 - a) inadempimento o violazione delle condizioni stabilite nell'atto di concessione;
 - b) mancato pagamento del canone;
 - c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
 - d) danni alle proprietà comunali;
 - e) mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione, ovvero entro 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo, salvo casi di forza maggiore provati da idonea documentazione;
 - f) violazione delle norme di cui all'art. 41 riferite al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - g) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La concessione di cui al presente regolamento si estingue:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per rinuncia del titolare;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d) per dichiarazione di fallimento del titolare o suoi aventi causa.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione Comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;

- per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti, ecc.).
3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'Utente con apposito atto, nel quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
 4. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il titolare dell'atto deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del titolare dell'atto.
 5. La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato in anticipo, senza interessi. Analogo rimborso spetta al titolare dell'atto di concessione nel caso in cui la concessione venga sospesa nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo.
 6. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza tramite nuova domanda secondo le modalità stabilite all'art. 37. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando i motivi per i quali viene chiesta la proroga dell'occupazione e la relativa durata. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.
2. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata all'Area che ha rilasciato la concessione nonché all'Ufficio addetto all'applicazione del canone che provvederà al ricalcolo del canone effettivamente dovuto sulla base della durata reale dell'occupazione, previa comunicazione in tal senso da parte dell'Area addetta ai controlli.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. Le tariffe per le strade di 2^a e 3^a categoria sono ridotte in misura proporzionale rispetto alla 1^a categoria, come stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe.

Articolo 47- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene. Nella suddetta misurazione devono essere considerati anche tutti gli sporti aerei (ad esempio: tende di copertura).
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 48- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
3. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 49- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa sottoscrizione di contratto/concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Per le occupazioni realizzate con impianti di telefonia mobile il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale così determinata:
 - per occupazioni fino mq 30, sono considerati comunque mq 30,
 - per occupazioni superiori a mq 30 si considera la superficie reale.
3. Per le occupazioni realizzate con impianti di reti wireless e assimilati per l'offerta pubblica di connettività internet il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale così determinata:
 - per occupazioni fino mq 10, sono considerati comunque mq 10,
 - per occupazioni superiori a mq 10 si considera la superficie reale.

4. Ai fini del comma 1 ogni gestore deve sottoscrivere un apposito contratto/concessione avente ad oggetto, a seconda dei casi:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente (occupazione principale);
 - b) il posizionamento di uno o più apparati su supporto già esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria per co-siting o sharing);
 - c) l'ampliamento della superficie occupata oltre a quella definita come standard.
5. Le concessioni di cui ai commi precedenti sono soggette alle seguenti condizioni:
 - a) impianto singolo:
 - durata 6 anni, rinnovabili,
 - contratto-concessione per occupazione relativa alla superficie convenzionale di cui ai commi 2 e 3, sottoscrivibile unicamente da gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati; per i soli impianti di telefonia mobile la sottoscrizione è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a 35.000,00 euro a tutela del corretto ripristino dell'area;
 - b) impianti in co-siting/ impianti in sharing:
 - durata allineata alla durata della occupazione principale,
 - l'atto relativo all'occupazione primaria rimane invariato e viene sottoscritto con il nuovo operatore un ulteriore contratto-concessione riguardante la condivisione degli apparati (previa richiesta congiunta del titolare dell'occupazione primaria e dell'operatore co-utilizzatore); tale contratto può essere sottoscritto unicamente da gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati
 - c) ampliamenti di superficie:
 - durata allineata alla durata della occupazione principale,
 - l'atto relativo all'occupazione primaria rimane invariato e viene separatamente autorizzato l'ampliamento (previa richiesta del titolare dell'occupazione principale);
 - l'occupazione in ampliamento è autorizzata con provvedimento che integra la concessione primaria e individua il nuovo canone sulla base dei parametri indicati dal presente Regolamento;
6. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari, secondo le casistiche individuate al precedente comma 4, lett. a), b) e c) alla tariffa prevista per la zona relativa alla prima categoria sulla base del coefficiente stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe.
7. Per tutte le suddette tipologie di concessione sono previste le seguenti specifiche condizioni:
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale;
 - è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
8. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
9. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 50- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51- Agevolazioni

1. La Giunta può stabilire riduzioni, agevolazioni ed esenzioni nell'ambito della definizione delle tariffe del Canone e secondo quanto previsto dal regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 52- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni previste dall'art. 1 comma 833 della L. 160/2019.
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – per lo svolgimento di attività finalizzate alla solidarietà sociale, non aventi quindi alcuna finalità a carattere commerciale;
 - c) le occupazioni effettuate da soggetti, persone fisiche e giuridiche, non aventi scopo di lucro, in occasione di iniziative e manifestazioni sportive, culturali, assistenziali, religiose, di solidarietà, beneficenza, celebrative, del tempo libero, politiche e sindacali per l'esclusivo esercizio delle attività statutarie e, in generale, non aventi in termini assoluti alcun nesso con attività di natura commerciale;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - e) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f) le occupazioni per lavori di pulizia e manutenzione del verde e per operazioni di trasloco di durata non superiori alle 6 ore;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - h) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato, nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune;
 - i) le occupazioni effettuate per la pulizia delle strade e per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - j) le occupazioni di aree cimiteriali non aventi natura e finalità commerciali;
 - k) gli accessi di cui all'art. 48 del presente regolamento, destinati a soggetti portatori di handicap, a decorrere dalla data di comunicazione all'Ufficio per la gestione e l'applicazione del canone, con contestuale trasmissione della certificazione rilasciata dalla AUSL competente;
 - l) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - m) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi o luminarie, comprese le occupazioni per l'installazione e lo smontaggio degli stessi, effettuate in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose e regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - n) le occupazioni con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - o) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, ecc., vista la loro natura di urgenza, fino ad un massimo di 48 ore;

- p) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente di superficie inferiore al mezzo metro quadrato;
- q) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune o da soggetto privato autorizzato in virtù di specifica convenzione urbanistica alla realizzazione di opere di urbanizzazione su suolo pubblico e le occupazioni di qualunque natura patrocinate dal Comune;
- r) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante con soste fino a sessanta minuti;
- s) le occupazioni effettuate con colonnine adibite al rifornimento di veicoli dotati di impianto elettrico, nonché dallo stallo adiacente, destinato al veicolo per il quale viene reso il servizio di rifornimento di energia elettrica.

Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente, di norma entro il 30 settembre.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 settembre di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, con applicazione della tariffa annuale dovuta proporzionata ai giorni effettivi di occupazione, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 settembre.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità individuate nella deliberazione di Giunta Comunale di individuazione delle tariffe. .
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione, salvo richiesta di rateazione concessa dal funzionario responsabile secondo le modalità espresse nel vigente regolamento delle Entrate Comunali.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il ritiro dell'autorizzazione è subordinato al versamento del canone.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 56- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale tempo per tempo vigente.

Articolo 57- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali tempo per tempo vigenti e le spese di notifica.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, 21 e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Qualora le circostanze di fatto e di luogo non consentissero l'applicazione degli articoli del Codice della Strada sopra indicati, per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa da € 50 ad € 300,00 secondo le modalità della L. 689/1981.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento previsto nell'articolo 18 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 58- Attività di controllo

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Locale o di personale incaricato munito di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare della concessione che deve sempre essere tenuto sul posto.
2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendita di merce diversa da quella indicata nell'atto stesso, gli agenti incaricati compilano un processo verbale di constatazione, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. La constatazione delle violazioni, salvo le penalità e maggiorazioni previste per il mancato pagamento del canone o per il caso di occupazioni abusive, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione, procedendo, se necessario al ripristino delle cose e dei luoghi, oppure all'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.
4. Accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per sgomberare, il Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e dei regolamenti comunali.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 60- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Il Funzionario responsabile è designato dalla Giunta Comunale, in funzione dell'organizzazione dell'ente..
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 61- Domanda di occupazione

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi su aree pubbliche è regolata dal rispettivo regolamento e dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio.
2. Le assegnazioni dei posteggi in aree destinate al commercio in forma ambulante sono effettuate dall'Area Comunale competente al rilascio delle relative concessioni. Per occupazione di suolo pubblico assoggettata a canone si intende l'intera area effettivamente occupata, compresa quella risultante dalla proiezione al suolo di qualunque struttura.
3. Per le occupazioni di cui al comma 2 non connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, la quietanza di pagamento del canone equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare suolo pubblico. In assenza di quietanza di pagamento, l'occupazione è qualificata come occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 65, del presente regolamento.
4. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, eccetto che non vi sia speciale autorizzazione del Comune, nel quale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto ripristino dello stato.

Articolo 62- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - b) durata dell'occupazione;
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 63- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono da considerarsi tutte appartenenti alla 1^a categoria.

Articolo 64- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione, come prevista dall'art. 1 comma 843 della L. 160/2019, stabilita nella delibera di Giunta di determinazione delle tariffe del canone.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 65- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 66- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67- Agevolazioni ed Esenzioni

1. La Giunta può stabilire riduzioni, agevolazioni ed esenzioni nell'ambito della definizione delle tariffe del Canone e secondo quanto previsto dal regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 68- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 settembre di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 settembre.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione salvo richiesta di rateazione concessa dal funzionario responsabile secondo le modalità espresse nel vigente regolamento delle Entrate Comunali. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale d'interesse tempo per tempo vigente.

Articolo 71- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, 21 e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Qualora le circostanze di fatto e di luogo non consentissero l'applicazione degli articoli del Codice della Strada sopra indicati, per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa da € 50 ad € 300,00 secondo le modalità della L. 689/1981.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento previsto nell'articolo 18 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 72- Attività di recupero

5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera la somma stabilita nel Regolamento Generale delle Entrate.